

COMUNE DI TRIESTE

Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321

AREA LAVORI PUBBLICI, FINANZA

DI PROGETTO E PARTENARIATI

OGGETTO: “Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi - interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria – Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie – 1 Lotto”.

Affidamento incarico professionale di supporto al R.U.P. per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione all’Ing. Paolo Parovel.

Premesso che con determinazione dirigenziale n..... dd..... - a firma del Direttore del Servizio - è stato disposto di avvalersi di un professionista esterno per lo svolgimento dell’incarico di cui in oggetto e infine di affidare detto incarico all’Ing. Paolo Parovel stabilendone le relative condizioni;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato

tra il **COMUNE di TRIESTE** – rappresentato da..... - domiciliato/a agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il/la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3, lettera c), del D.L.vo. n. 267 dd. 18/08/2000 e dell’art. 82 del Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

e l’Ing. **Paolo Parovel** - nato a Trieste il 18/08/1965 ed ivi residente in Via Tigor, 9 CAP 34124 - iscritto all’Orine degli Ingegneri della provincia di Trieste al n. 1835 - di seguito indicato anche come “professionista”, si conviene e stipula quanto segue:

Art.1) OGGETTO DELL’INCARICO

Il Comune di Trieste affida all’Ing. Paolo Parovel che accetta, l’incarico per l’espletamento delle funzioni di supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità ed emissione del certificato di regolare esecuzione per i lavori di “Codice opera 17140 - Piscina B. Bianchi - interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria – Rifacimento del pacchetto di copertura ed opere accessorie – 1 Lotto.

Art.2) CONTENUTI, MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO ED OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

In esecuzione di tale incarico il professionista dovrà mantenere una sede operativa, munita di recapito telefonico (con esclusione di segreteria telefonica o di altri sistemi automatizzati), fax, posta elettronica, adeguatamente presidiata durante il corso di tutta la giornata lavorativa

e per la durata dei lavori fino alla conclusione dei termini di cui al successivo art. 4.

L'incarico si svilupperà secondo le prestazioni indicate nello schema di calcolo di onorario. In particolare

Fase: b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA

QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva, con particolare riferimento alla verifica dell'avvenuta analisi ed idonea risoluzione – indicata nel progetto esecutivo redatto a carico dell'impresa appaltatrice – delle problematiche riferite agli aspetti termoigrometrici ed eventuali conseguenti aspetti strutturali ed energetici, ambienti aggressivi, antincendio e pubblico spettacolo, manutenzione, propedeuticità per i lavori da realizzarsi nei lotti successivi, nonché della dettagliata progettazione dei particolari costruttivi riferita agli aspetti più rilevanti per tale particolare struttura (ad es. dilatazioni termiche) e verifica della corretta istruzione delle eventuali necessarie pratiche presso gli enti competenti per l'ottenimento dei preventivi pareri/autorizzazioni

Fase: c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI

Qcl.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione

Qcl.03 Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

Qcl.10 Contabilità dei lavori a corpo

Qcl.11 Certificato di regolare esecuzione

Art.3) COLLABORAZIONI

Il professionista potrà avvalersi della collaborazione di altri oggetti, ferma ed impregiudicata la propria esclusiva e diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, con specifico riferimento a quelle indicate al precedente art. 2.

In caso di assenze limitate per motivi personali (non superiori ai 15 giorni naturali e consecutivi) e/o per motivi di salute comprovati, il professionista potrà delegare, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento/Responsabile dei lavori, le funzioni di cui all'art. 2 del presente contratto ad un suo collaboratore con uguale idoneità e qualificazione professionale, in grado di sostenere temporaneamente le responsabilità del presente incarico.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

L'Amministrazione comunale sarà esonerata da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato, responsabile nei confronti del committente.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra, il professionista, è tenuto a dare preventiva comunicazione alla committenza per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 11.

Per quanto riguarda il costo dell'assistenza e degli eventuali collaboratori e sostituti, il professionista dichiara di averne tenuto debitamente conto nello schema di parcella.

Art.4) TERMINI

Il presente contratto decorre dalla data di esecutività della determinazione dirigenziale n..... dd..... citata in premessa - e si riterrà definitivamente concluso a lavori ultimati, con la produzione, da parte del Professionista, del certificato di regolare esecuzione.

Art.5) PENALITÀ

In caso di mancata, ritardata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto la cui gravità non crei il presupposto per la risoluzione contrattuale in base agli articoli 6 e 7, l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni:

a. nell'ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale del 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione;

b. nell'ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: la percentuale dello 0,5 (zerovirgolacinque) per mille dell'onorario per ciascun giorno di omissione o ritardo delle prestazioni oggetto di inadempimento che richiedano l'osservanza di termini di scadenza.

c. nell'ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni previste dal presente contratto all'art. 2: da un minimo di 50,00 (cinquanta/00) Euro ed un massimo di 500,00 (cinquecento/00) Euro in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi verranno trattenute sul compenso in liquidazione e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

Art.6) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Oltre a quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 12, il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nei seguenti casi:

a. ritardo non giustificato e non autorizzato superiore a 15 (quindici) giorni negli adempimenti derivanti dall'incarico;

b. inadempienze che abbiano determinato o siano comunque idonee a determinare danno nella regolare realizzazione dell'intervento.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla notificazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa.

In tale ipotesi, il committente si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che

siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo.

Art.7) ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva altresì la facoltà di risolvere il presente atto, ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, mediante idoneo provvedimento, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In ogni ipotesi non sarà riconosciuto al professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolate al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal committente in conseguenza dell'inadempimento.

Art.8) RECESSO

Il committente, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Al di fuori di tale ipotesi è in facoltà del Committente di recedere dal contratto in qualsiasi momento mediante il pagamento dell'attività eseguita e del 25% (interruzione d'incarico) del corrispettivo previsto per l'attività non ancora eseguita.

Il professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

Art.9) INCOMPATIBILITÀ

Per il professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Qualora il professionista, durante lo svolgimento del presente incarico, diventasse dipendente pubblico, dovrà darne comunicazione al committente ed ottemperare a quanto richiesto dal D.Lgs. 30.3.2001 n. 165 con particolare riguardo all'art. 53 commi 7, 8 e 10 relativamente al provvedimento autorizzativo

dell'Amministrazione di appartenenza che dovrà essere richiesto dal professionista e consegnato all'Amministrazione comunale.

Il professionista si impegna comunque a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per se medesimo sia per i suoi collaboratori.

Art.10) RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Inoltre il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

Art.11) ONORARIO E PAGAMENTI

Il compenso complessivo per lo svolgimento dell'incarico viene calcolato, ai sensi del Decreto Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 in ragione dell'importanza dell'opera. In ogni caso la misura del compenso viene individuata indicando, da parte del professionista, per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'importo per l'incarico risultante della parcella allegata sub "A" al presente contratto, redatta sulla base dell'importo per l'esecuzione dei lavori, ritenuta adeguata dal committente e sottoscritta dal professionista, è di Euro 37.649,26 a cui vanno unicamente sommati il 4% per contributo previdenziale e l'IVA nella misura di legge per rispettivi Euro 1.505,97 ed Euro 8.614,15 per un totale di Euro 47.769,38. La liquidazione del compenso professionale di cui trattasi sarà effettuata secondo le seguenti modalità:

- importo indicato nello schema di parcella corrispondente al corrispettivo della fase di progettazione esecutiva per la prestazione di Supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva, all'approvazione del progetto esecutivo redatto e consegnato dall'impresa appaltatrice;
- successivi acconti del corrispettivo della fase di esecuzione dei lavori contestualmente ad ogni stato di avanzamento dei lavori nella misura di 9/10 (nove decimi) dell'importo maturato
- saldo del residuo 10% del corrispettivo della fase di esecuzione dei lavori ad avvenuta approvazione degli atti di collaudo provvisorio (emissione del CRE).

L'atto per la liquidazione del saldo verrà redatto ed inviato alla Ragioneria per il pagamento entro 60 (sessanta) giorni dal termine di cui al precedente articolo 4); per l'importo si farà riferimento alle risultanze della contabilità finale al lordo del ribasso d'asta.

I pagamenti verranno effettuati con accredito sul conto corrente indicato al successivo art. 12, con ciò questa Amministrazione assolverà pienamente agli obblighi economici previsti dal presente atto.

L'importo finale dell'incarico verrà aggiornato in relazione all'importo lavori dello Stato Finale dei Lavori.

Art.12) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente atto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla Prefettura – ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, che potranno avvenire sui seguenti c.c. bancari:

Monte dei Paschi di Siena – TRIESTE – Agenzia 10
IBAN: IT39D0103002205000061224294

UNIPOL Banca S.p.A. – TRIESTE – filiale 60 – Agenzia Piazza Oberdan
Codice IBAN: IT68N0312702202000000001394

BANCA POPOLARE DI VICENZA - TRIESTE – Agenzia via Mazzini
IBAN: IT10L0572802200801571184982

che il professionista ha indicato come c.c. dedicati in relazione all'incarico in oggetto.

Il soggetto delegato ad operare sui suddetti conti correnti dedicati è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente atto aggiuntivo costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del presente contratto.

Art.13) REDAZIONE PERIZIE SUPPLETIVE

Nel caso di redazione ed approvazione di una perizia di variante suppletiva o nel caso di recupero del ribasso d'asta ai sensi dell'art. 95 del Regolamento di attuazione della L.R. n. 14/2002 in materia di Lavori Pubblici, sarà corrisposto al professionista l'onorario, secondo le medesime condizioni dell'offerta economica iniziale, in misura proporzionale alla variazione, in più o in meno, degli importi correlati alla perizia di variante.

Art. 14) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4, della Legge, il professionista ha stipulato con la Compagnia di assicurazioni ZURICH.

la polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. 459A5045 con decorrenza dal 09/01/2017 al per un massimale di Euro 1.500.000,00.

La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

Art. 15) OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 dd. 31.1.2014, immediatamente eseguibile e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

Art. 16) CONTROVERSIE

Fatti salvi i casi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, eventuali controversie che dovessero insorgere tra il professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano

definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

Art. 17) SORVEGLIANZA

La sorveglianza sui lavori sarà istituzionalmente esercitata dal Servizio il cui Dirigente svolgerà la funzione di Responsabile Unico del Procedimento.

Art.18) RINVIO

Per quanto non esplicito nel presente atto si fa riferimento alla vigente normativa in materia nonché alle leggi in materia di Lavori Pubblici.

Art.19) ELEZIONE DEL DOMICILIO

Al fine del presente incarico il professionista dichiara di avere il domicilio fiscale a TRIESTE in VIA DEL LAZZARETTO VECCHIO, 18, presso il quale elegge, agli effetti del presente atto, il proprio domicilio.

Art. 20) SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Saranno a carico del professionista pure tutte le spese necessarie e conseguenti per la redazione degli atti tecnici contabili e grafici necessari per l'espletamento dell'incarico.

ART. 21) CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 47.769,38. Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Trieste,

Il Professionista

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2 lettera q, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16 e 20.